

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1280 del 03 luglio 2012

Legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, articolo 23 "Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese". Criteri di operatività del fondo di rotazione. Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale n. 70 del 23 gennaio 2004 e successive modifiche e integrazioni.

[Settore secondario]

Note per la trasparenza

In considerazione del particolare momento di scarsa liquidità, il provvedimento introduce la possibilità per le piccole e medie imprese (PMI) del settore commercio e servizi di accedere, per le finalità "anticrisi" di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 676 del 17 aprile 2012, ai finanziamenti a tasso agevolato previsti dall'articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001 n. 5.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

L'attuale fase congiunturale di recessione che, com'è noto, ha avuto la sua principale origine nel peso crescente e anomalo delle speculazioni finanziarie rispetto alle dinamiche dell'economia reale, ha visto il mondo della finanza reagire attraverso una restrizione del credito finora mai sperimentata.

Gli effetti negativi di tale situazione di assenza di liquidità si sono pesantemente riversati sull'intero sistema produttivo della nostra regione, interessando, in modo trasversale e generalizzato, tutti i settori di attività senza alcuna esclusione, implicando ostacoli al regolare svolgimento delle attività economiche e, soprattutto, difficoltà sul più generale piano della competitività internazionale delle nostre produzioni e dei nostri servizi.

La Regione del Veneto, considerata la necessità di far fronte alle estreme difficoltà incontrate dalle piccole e medie imprese, dalle imprese artigiane e dalle imprese cooperative (PMI), operanti nel territorio regionale, che, com'è risaputo, scontano una alta dipendenza dal credito bancario ed una bassa capacità contrattuale, ha ritenuto, già dal 2009, di procedere con urgenza attivando una misura speciale "anticrisi" volta a sostenere, in via straordinaria e sperimentale, il finanziamento del fabbisogno di liquidità delle predette imprese a supporto della loro ordinaria gestione del capitale circolante.

In tal senso, l'iniziativa ha riguardato la messa a punto di nuove implementazioni dell'operatività dei vigenti fondi di rotazione, i quali, si ricorda, vennero approntati, con normative specifiche, in funzione di esigenze di investimento per lo sviluppo aziendale, quindi diverse da quelle odierne e tipiche delle fasi di crescita economica.

L'evoluzione della sopra richiamata misura "anticrisi" attualmente si estrinseca in una serie di provvedimenti (deliberazione della Giunta regionale (DGR) n. 1116 del 26 luglio 2011, DGR n. 117 del 31 gennaio 2012, DGR n. 676 del 17 aprile 2012) che concorrono in modo sinergico ad assicurare maggiori possibilità di reperimento di risorse finanziarie per le PMI dei settori artigianato, industria, commercio e dei servizi e turismo, attraverso l'utilizzo dei fondi di rotazione previsti rispettivamente dall'articolo 21 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 (artigianato), dall'articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 (secondario e terziario come definiti dalla DGR n. 70 del 23 gennaio 2004 e successive modifiche e integrazioni), dall'articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 (commercio e servizi) e dagli articoli 101 e 103 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 (turismo).

In particolare, rileva la DGR n. 676 del 2012, con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad ampliare la tipologia degli interventi ammissibili alle agevolazioni finanziarie previste dagli attuali fondi di rotazione, stabilendo la possibilità di fornire nuova liquidità alle medesime imprese nei seguenti ulteriori casi:

- 1) a fronte di crediti insoluti;
- 2) a fronte di crediti verso la Pubblica Amministrazione;
- 3) a fronte di rimborsi di finanziamenti a medio lungo termine accesi per investimenti aziendali;
- 4) per anticipazioni di ordini e/o contratti di fornitura di beni e/o servizi.

Si precisa che, con riguardo al predetto punto 3), con il termine "finanziamenti" si intendono sia le operazioni di finanziamento bancario che quelle di locazione finanziaria (leasing).

Queste nuove implementazioni, sono state introdotte nel rispetto delle specifiche norme istitutive dei medesimi fondi. Di conseguenza, con riferimento al fondo di rotazione di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 1 del 1999, per le PMI del settore commercio e dei servizi, stante il vincolo di destinazione all'utilizzo esclusivo per gli investimenti, previsto dagli articoli 1 e 9 della medesima legge, si è reso necessario limitare la sua nuova implementazione alla sola finalità indicata al precedente punto 3.

Tale vincolo normativo, unito al tendenziale rallentamento degli investimenti dovuto all'attuale fase congiunturale, si traduce in una minore efficacia della misura anticrisi nei confronti delle imprese commerciali e dei servizi.

Ritenendo pertanto che la mera applicazione della legge regionale n. 1 del 1999 in ambito anticrisi determini un'ingiustificata disparità di trattamento tra PMI appartenenti a settori di attività diversi, ma ugualmente colpiti dalla crisi economica e finanziaria, al fine di addivenire ad una soluzione della problematica, evidenziata più volte dalle stesse imprese attraverso le loro Associazioni di categoria, si propone di ricondurre la tematica in esame nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 23, comma 1, della legge regionale n. 5 del 2001, che ha istituito un fondo di rotazione finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati a beneficio, si cita testualmente, delle *"piccole e medie imprese, operanti nel Veneto, del settore secondario e terziario, ivi comprese le imprese artigiane e le imprese cooperative"* (articolo 23, comma 2).

Al riguardo, il comma 3 del medesimo articolo 23 della citata legge regionale n. 5 del 2001 dispone che *"la Giunta regionale (...) stabilisce annualmente, sentita la competente Commissione consiliare, i requisiti specifici delle imprese ammissibili ai benefici del fondo regionale (...), i criteri di utilizzo del fondo medesimo in relazione alle tipologie di imprese e di intervento, nonché le relative modalità di gestione"*.

Pertanto, con l'odierno provvedimento si propone di aggiornare le direttive, approvate con DGR n. 70 del 2004 e successive modifiche e integrazioni, per la gestione del predetto fondo di rotazione, prevedendo di far rientrare tra le imprese ammissibili ai benefici del medesimo fondo, limitatamente alle finalità "anticrisi" di cui alla DGR n. 676 del 2012, anche quelle del settore commercio e dei servizi, come individuate dalla legge regionale n. 1 del 1999, in quanto appartenenti alla più ampia classe del settore terziario.

Con tale aggiornamento dei requisiti richiesti per l'accesso ai benefici del fondo di rotazione di cui all'articolo 23 della legge regionale n. 5 del 2001, le PMI del settore commercio e servizi, individuate dall'articolo 1 della legge regionale n. 1 del 1999, sono poste nella condizione di poter accedere, analogamente alle imprese degli altri settori, a nuove forme di liquidità per far fronte, in particolare, ai fabbisogni derivanti dai casi disciplinati, anche nelle modalità di erogazione, dalla DGR n. 676 del 2012 e indicati ai precedenti punti 1), 2) e 4).

Per accedere ai finanziamenti agevolati di cui al presente provvedimento le imprese interessate dovranno presentare domanda utilizzando l'apposito modulo predisposto dal gestore Veneto Sviluppo S.p.A. da presentarsi alla banca o all'intermediario finanziario prescelto.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine anche alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, in particolare gli articoli 1, 6 e 9;

VISTA la legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, in particolare l'articolo 23;

VISTA la legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2, in particolare l'articolo 21;

VISTA la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, in particolare gli articoli 101 e 103;

VISTA la legge regionale 13 agosto 2004, n. 19, in particolare l'articolo 5;

RICHIAMATA la DGR n. 70 del 23 gennaio 2004 e successive modifiche e integrazioni;

RICHIAMATA la DGR n. 3205 del 17 ottobre 2006;

RICHIAMATA la DGR n. 1116 del 26 luglio 2011;

RICHIAMATA la DGR n. 117 del 31 gennaio 2012;

RICHIAMATA la DGR n. 676 del 17 aprile 2012;

delibera

1. di approvare, per quanto indicato in premessa, l'aggiornamento della deliberazione della Giunta regionale (DGR) n. 70 del 23 gennaio 2004 "*Criteri di operatività del fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese del settore secondario e terziario (legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, articolo 23)*" e successive modifiche e integrazioni, stabilendo di ricomprendere tra i soggetti ammissibili ai benefici del Fondo di rotazione di cui all'articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, ai soli fini straordinari e temporanei "anticrisi" di cui alla DGR n. 676 del 17 aprile 2012, anche le PMI del settore del commercio e servizi, come definite dalla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1;
2. di attribuire al presente provvedimento straordinario e temporaneo l'urgenza e la priorità di attuazione massime, disponendo conseguentemente l'acquisizione in via successiva del parere della competente Commissione Consiliare ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge regionale 9 febbraio 2001 n. 5;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.